



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PRESIDENZA

Prot. n. 4901.2020  
N. Prot. Precedente /2.1.8  
Pos. \_\_\_\_\_/2020

Catania, li 10 APR 2020

- A S.E.  
Il Procuratore Generale della  
Repubblica  
**SEDE**
- Ai Signori  
Presidenti dei Tribunali del  
Distretto  
**LORO SEDI**
- Ai Signori  
Procuratori della Repubblica presso  
i Tribunali del Distretto  
**LORO SEDI**
- Al Signor  
Presidente del Tribunale di  
Sorveglianza di  
**CATANIA**
- Al Signor  
Presidente del Tribunale per i  
Minorenni di  
**CATANIA**
- Al Signor  
Magistrato dell'Ufficio di  
Sorveglianza di  
**SIRACUSA**
- Ai Signori  
Presidenti dei Consigli degli Ordini  
degli Avvocati del  
**DISTRETTO**

GC/



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PRESIDENZA

Oggetto: Art. 36 decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 - Linee guida.

Per opportuna conoscenza, si trasmettono le linee guida adottate a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.

Il Presidente della Corte  
Giuseppe Meliadó

GC/



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PRESIDENZA

### IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Visto l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, che detta misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;

visto l'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 che proroga all' 11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art. 83 commi uno e due del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;

ritenuto che, in presenza della perdurante gravità della crisi sanitaria che impone di limitare i contatti sociali e ridurre gli spostamenti e le presenze negli uffici, appare opportuno adottare da subito, con riferimento all'attività giudiziaria non sospesa e in conformità a quanto stabilito dal comma 5 del decreto legge 17 marzo 2018, n.18, le misure previste al comma 7, lettere f) ed h) dello stesso testo, specificandole con apposite linee guida, nonché adottare apposite linee guida anche in ordine alla partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, per come previsto dall'art. 83 comma 12 del decreto stesso;

### DECRETA

In conformità a quanto disposto dall'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 18, dal 16 aprile 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei processi civili e penali pendenti sono rinviate d'ufficio a data da determinarsi, successiva all'11 maggio 2020.

**GC/**



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PRESIDENZA

Saranno trattate solo le cause urgenti previste nell'art. 83 comma 3 lettere a) e b) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e precisamente:

### SETTORE CIVILE

cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

La dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente della Corte o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già **GC/**



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PRESIDENZA

---

iniziate, con provvedimento del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Conformemente all'avviso espresso dai Presidenti di sezione, si ritiene di non dovere individuare categorie omogenee di procedimenti urgenti ulteriori rispetto a quelli nominativamente indicati nel decreto, apparendo opportuno, e conforme alla ragione della legge, rimettere al prudente apprezzamento dei presidenti di sezione e dei collegi la valutazione in concreto dell'urgenza, con riferimento alle caratteristiche e alle peculiarità delle singole fattispecie controverse.

Le istanze inerenti ai procedimenti previsti dagli artt. 283 cpc e 431 cpc saranno esaminate solo ove l'appellante ne faccia autonoma ed espressa richiesta, segnalando l'urgenza, mentre non sarà a tal fine sufficiente l'istanza formulata con l'atto di citazione o il ricorso; in tale ultima ipotesi l'istanza sarà esaminata alla prima udienza di merito.

I rinvii disposti ai sensi dell'art. 83 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 saranno comunicati alle parti dall'ufficio.

I presidenti di sezione avranno cura di disporre i rinvii tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti nei documenti organizzativi della Corte ed in modo di non rallentare ulteriormente l'attività giudiziaria una volta superato il periodo emergenziale, prevedendo, ove possibile, udienze con un maggior numero di procedimenti ed eventualmente anche udienze straordinarie, in modo da contenere i

**GC/**



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PRESIDENZA

rinvii resi necessari dall'emergenza sanitaria e limitare il disagio per le parti processuali.

Le udienze civili relative ai processi civili non sospesi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti potranno svolgersi, ove possibile, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, secondo le modalità previste nell'art. 83, comma 7 , lett. f) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ed in conformità alle linee guida allegate al presente provvedimento (All. A).

Le udienze civili relative ai processi civili non sospesi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti potranno svolgersi mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, entro il termine previsto e comunicato con congruo anticipo dal presidente di sezione, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento deliberato dal collegio, secondo le modalità previste nell'art. 83, comma 7 , lett. h) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ed in conformità alle linee guida allegate al presente provvedimento (All. A).

Tali disposizioni si applicano anche alle controversie di lavoro e di previdenza dichiarate urgenti, dovendosi ritenere il riferimento alle "udienze civili" riferibile al complesso del contenzioso civile, anche in considerazione del carattere eccezionale delle disposizioni, destinate a fronteggiare, al pari delle altre previste nel decreto,

**GC/**



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PRESIDENZA

una situazione di straordinaria emergenza, con l'adozione di misure per quanto più possibile uniformi.

In ogni caso, ove le udienze non possano svolgersi con modalità da remoto o cartolare, le stesse saranno tenute nell'aula di udienza con chiamata delle singole cause scaglionata nel tempo e rispetto fra tutti i partecipanti alle udienze delle distanze indicate dall'Autorità sanitaria.

### SETTORE PENALE

procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale o nei quali i termini scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;

procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- b) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

**GC/**



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PRESIDENZA

d) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale; la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

La eventuale richiesta di trattazione dei procedimenti dovrà pervenire, da parte dei detenuti, degli imputati o dal loro difensore almeno tre giorni prima dell'udienza e potrà essere formulata, anche per conto del suo assistito, dal difensore, che dovrà rappresentare, ove possibile, anche la volontà dello stesso.

In caso di processo con pluralità di parti, la richiesta di trattazione formulata solo da alcuni dei detenuti, degli imputati o dei loro difensori, salva diversa valutazione del collegio, non determinerà la trattazione del processo.

Ferma l'applicazione dell'art. 472, comma 3 cpp, dal 16 aprile 2020 al 31 maggio 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'articolo 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, secondo come previsto nell'art. 83 comma 12 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ed in conformità alle linee guida allegate al presente provvedimento (All. B).

**GC/**



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PRESIDENZA

In ogni caso, le udienze saranno tenute con chiamata dei singoli processi scaglionati nel tempo, in modo che si evitino assembramenti o contatti ravvicinati delle persone, e rispetto fra tutti i partecipanti delle distanze indicate dall'Autorità sanitaria.

Tutte le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti saranno eseguite in conformità a quanto disposto dai commi 13 e 14 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

I presidenti di sezione avranno cura di disporre i rinvii tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti nei documenti organizzativi della Corte ed in modo di non rallentare ulteriormente l'attività giudiziaria una volta superato il periodo emergenziale, prevedendo, ove possibile, udienze con un maggior numero di procedimenti ed eventualmente anche udienze straordinarie, in modo da contenere i rinvii resi necessari dall'emergenza sanitaria e limitare il disagio per le parti processuali.

Restano confermate le precedenti disposizioni sull'accesso agli uffici giudiziari e alle cancellerie.

Catania, 10.4.2020

Il Presidente della Corte

Giuseppe Mellado

**GC/**

**(ALL A)**

## **Corte di appello di Catania**

**Linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze civili nel periodo 16 aprile 2020 - 11 maggio 2020.**

### **Art. 1**

**Svolgimento telematico delle udienze di (autonoma) trattazione delle istanze di inibitoria (artt. 283, 351, 431, 373, 401 e 407 c.p.c.), delle udienze (anche camerale) di prima comparizione e delle eventuali (successive) udienze di trattazione (art. 87 , comma 7, lett. h del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020).**

Per tali udienze del periodo 16 aprile 2020 - 11 maggio 2020 (se e in quanto non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti) si indicano le seguenti modalità di svolgimento:

- A) Deposito e comunicazione (per via telematica) alle parti del provvedimento del giudice che dispone lo svolgimento dell'udienza secondo le modalità di cui all'art. 83, comma settimo, lettera h), del decreto legge n. 18/2020;**
- B) Inserimento, ad opera della cancelleria, dell'annotazione "trattazione scritta" nello storico del fascicolo processuale;**

- C)** Deposito telematico, ad opera delle parti (entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno feriale antecedente alla fissata udienza), di note scritte (contenenti solo eventuali istanze o il richiamo delle istanze già formulate nei rispettivi atti costitutivi, e le conclusioni con riferimento ai provvedimenti giudiziari adottabili in quella fase del procedimento) da registrare nei rispettivi eventi "istanza generica" e "precisazione delle conclusioni", o nel diverso evento eventualmente indicato dal giudice nel provvedimento di cui alla superiore lettera **A**). Contenimento delle dette note scritte entro il limite di due pagine, in conformità al principio di sinteticità degli atti telematici (art. 16 - bis, comma 9 - octies, del decreto legge n. 179/2012 e successive modificazioni), tenuto conto della riconducibilità delle stesse note al contenuto tipicamente sintetico ed essenziale del verbale d'udienza;
- D)** Adozione, fuori udienza (anche nel caso di mancato deposito, ad opera di una o di tutte le parti del processo, delle note scritte di cui alla superiore lettera **C**), del provvedimento del giudice (ad esempio, statuizione sull'istanza di inibitoria, assegnazione di termini -con la fissazione di una nuova udienza- per la sanatoria di irregolarità della costituzione della parte o per la produzione della prova della ritualità della notificazione dell'atto introduttivo o per la rinnovazione dello stesso atto introduttivo o della sua notificazione ovvero per l'integrazione del contraddittorio o per la notificazione di appello o reclamo incidentali a una parte contumace, ammissione di mezzi istruttori e disposizioni per la loro assunzione - senza fissazione, nel caso di nomina di c.t.u., di un'apposita udienza per il relativo giuramento-, rinvio della causa su richiesta delle parti per trattative di bonario

componimento, rinvio interlocutorio ad altra udienza -da svolgersi possibilmente, se ancora in periodo emergenziale, con le medesime modalità telematiche- per consentire alle parti di dedurre su eventuali profili di inammissibilità dell'appello ex art. 348 - bis c.p.c. o su questioni preliminari o pregiudiziali rilevabili d'ufficio ovvero su eventuali fatti sopravvenuti allegati nelle note scritte o su richieste e conclusioni formulate dalla parte appellata o reclamata costituitasi il giorno della prevista udienza, rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni o per la discussione, provvedimento decisorio nel caso di procedimento camerale non richiedente istruttoria, etc.);

- E) Inapplicabilità dei provvedimenti ex artt. 348 e 309 c.p.c. o dei provvedimenti di improcedibilità -dei giudizi camerali- per mancata comparizione (in quanto necessariamente presupponenti lo svolgimento "fisico" dell'udienza), nel caso di mancato deposito, ad opera di una o di tutte le parti del processo, delle note scritte di cui alla superiore lettera C);
- F) Possibilità delle parti (o della sola parte costituita) di dichiarare, con le note scritte di cui alla superiore lettera C), la volontà di non comparire alla fissata udienza (in funzione dell'applicazione, in tale caso, dei provvedimenti di cui agli artt. 348 e 309 c.p.c. o dei provvedimenti di improcedibilità -dei giudizi camerali- per mancata comparizione).

**Svolgimento telematico delle udienze di precisazione delle conclusioni, delle udienze di discussione (art. 437 c.p.c.) e delle udienze di posizione in decisione dei procedimenti camerali (artt. 739 e 709 - bis c.p.c., 4 della legge n. 898/70 e successive modificazioni, etc.) (art. 87 , comma 7, lett. h del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020).**

Per tali udienze del periodo 16 aprile 2020 - 31 maggio 2020 (se e in quanto non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti) si indicano le seguenti modalità di svolgimento:

A) Deposito e comunicazione (per via telematica) alle parti del provvedimento del giudice che dispone lo svolgimento dell'udienza secondo le modalità di cui all'art. 83, comma settimo, lettera h), del decreto legge n. 18/2020;

B) Inserimento, ad opera della cancelleria, dell'annotazione "trattazione scritta" nello storico del fascicolo processuale;

C) Deposito telematico, ad opera delle parti (entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno feriale antecedente alla fissata udienza), di note scritte (contenenti soltanto la precisazione delle conclusioni -nei limiti di cui all'art. 189 c.p.c. o, nel caso di procedimenti camerali, nei limiti di cui agli atti costitutivi e alle note difensive conclusionali eventualmente autorizzate e preventivamente depositate, e salva sempre la possibilità di dedurre fatti sopravvenuti-), e, nel caso di controversie soggette al rito del lavoro, deposito telematico delle stesse note (con il predetto contenuto, e con l'eventuale richiesta di discussione orale della causa ex art. 437

c.p.c.) entro le ore 13,00 del quarto giorno (feriale) antecedente alla fissata udienza. Le note scritte verranno registrate sotto l'evento "precisazione delle conclusioni", o nel diverso evento eventualmente indicato dal giudice nel provvedimento di cui alla superiore lettera A). Contenimento delle dette note scritte entro il limite di due pagine, in conformità al principio di sinteticità degli atti telematici (art. 16 - bis, comma 9 - octies, del decreto legge n. 179/2012 e successive modificazioni), tenuto conto della riconducibilità delle stesse note al contenuto tipicamente sintetico ed essenziale del verbale d'udienza;

**D)** Adozione, fuori udienza (anche nel caso di mancato deposito, ad opera di una delle parti del processo, delle note scritte di cui alla superiore lettera C), del provvedimento del giudice, avuto riguardo alla natura del procedimento e al rito applicabile (ad esempio, posizione in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, deposito del provvedimento decisorio, rinvio della causa su richiesta delle parti per trattative di bonario componimento, provvedimento interlocutorio con rinvio della causa ad altra udienza -da svolgersi possibilmente, se ancora in periodo emergenziale, con le medesime modalità telematiche- anche per consentire alle parti di dedurre su eventuali fatti sopravvenuti allegati nelle note scritte, decreto camerale decisorio o disponente mezzi istruttori, possibile rinvio della causa -in considerazione della sua particolare natura- ad altra udienza nel caso di espressa richiesta, anche di una sola parte, di discussione orale ex art. 437 c.p.c. per le controversie soggette al rito del lavoro, etc.);

- E) Inapplicabilità dei provvedimenti ex art. 309 c.p.c. o di improcedibilità -dei giudizi camerali- per mancata comparizione (in quanto necessariamente presupponenti lo svolgimento “fisico” dell’udienza), nel caso di mancato deposito, ad opera delle parti del processo, delle note scritte di cui alla superiore lettera C);
- F) Possibilità delle parti (o della sola parte costituita) di dichiarare, con le note scritte di cui alla superiore lettera C), la volontà di non comparire alla fissata udienza (in funzione dell’applicazione, in tale caso, dei provvedimenti di cui all’art. 309 c.p.c. o di improcedibilità -dei giudizi camerali- per mancata comparizione).

### **Art. 3**

**Svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (art. 83, comma 7 lettera f del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020).**

Nel caso di ricorso, da parte delle varie sezioni, a tale modalità (c.d. da remoto) di conduzione e di svolgimento delle udienze (ad esempio, per l’esame, la discussione e la decisione di istanze urgenti e cautelari al di fuori e prima delle ordinarie udienze di comparizione e trattazione dei procedimenti), al fine (espressamente indicato dalla citata disposizione di legge) di “salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti”, si indicano le seguenti fasi operative:

- A)** si procederà al deposito e alla comunicazione (per via telematica) alle parti (e, se ne è prevista la partecipazione, al pubblico ministero) del provvedimento del giudice che dispone lo svolgimento dell'udienza secondo le modalità di cui all'art. 83, settimo comma, lettera f), del decreto legge n. 18/2020. Il provvedimento indicherà il giorno, l'ora e le modalità di collegamento. La cancelleria inserirà l'annotazione "udienza da remoto" nello storico del fascicolo processuale. Per partecipare all'udienza è necessario che i difensori abbiano: **1)** preventivamente scaricato l'applicativo Microsoft Teams; **2)** comunicato alla cancelleria, il giorno prima dell'udienza, il proprio recapito telefonico (fisso e mobile) e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC). Nel momento di apertura dell'udienza verrà spedito al difensore, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria preventivamente comunicato, un link che gli consentirà (cliccando sull'opzione "partecipa ora") di entrare nella sala di attesa virtuale e, quindi, di essere ammesso dal giudice a partecipare all'udienza;
- B)** all'udienza il giudice darà atto a verbale: **1)** delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà; **2)** anche delle dichiarazioni dei difensori relative al fatto che non siano in atto, né da parte degli stessi difensori, né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; **3)** della dichiarazione della parte, che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il suo difensore, che non sono fisicamente presenti soggetti non legittimati;

C) di tutte le ulteriori operazioni sarà dato atto nel processo verbale, che verrà inserito nel fascicolo informatico e verrà comunicato via PEC ai difensori.

#### **Art. 4**

##### **Udienze di lavoro e previdenza**

La formulazione -contenuta nella menzionata lettera h) del settimo comma dell'art. 83 del decreto legge n. 18/2020- "svolgimento delle udienze civili" è riferibile a tutti i procedimenti civili (contenziosi e di volontaria giurisdizione), pendenti e sopravvenuti, di competenza della Corte di appello (e, quindi, anche alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie), a tutti i riti processuali (civili) di volta in volta applicabili alle varie cause, e a tutte le fasi (iniziale, trattazione, istruttoria e decisoria) di tali procedimenti.

Resta ferma la facoltà del presidente della sezione o del collegio tabellamente competente di valutare l'eventuale incompatibilità concreta del singolo procedimento (ad esempio, per la sua specifica e particolare o per la sua estrema urgenza preclusiva dell'osservanza delle scansioni temporali previste dai precedenti articoli del presente allegato) con lo schema di trattazione telematica delineato dalla citata lettera h) e di adottare i conseguenti provvedimenti ordinatori alternativi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name or initials.

## Corte di appello di Catania

### Linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze penali nel periodo 16 aprile 2020 – 11 maggio 2020

#### Art. 1

##### **(Procedimenti a carico di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare)**

1. Le udienze relative a procedimenti a carico di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare si svolgono mediante il sistema di videoconferenza ai sensi dell'art. 146-bis disp. att. cpp. o con collegamenti da remoto mediante i programmi informatici *Microsoft Teams* e *Skype for business* accessibili da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'ordine e l'Avvocatura.
2. La Corte darà atto a verbale della partecipazione dell'imputato dalla postazione predisposta all'interno dell'istituto penitenziario e del sistema di videocollegamento utilizzato; acquisirà, inoltre, da tutte le parti il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto.
3. L'imputato agli arresti domiciliari potrà essere autorizzato, a sua richiesta, a partecipare all'udienza da remoto dalle postazioni attivate presso la Stazione dei Carabinieri o il Commissariato di PS che ha operato l'arresto o, comunque, presso il Comando più vicino attrezzato per il videocollegamento.
4. Il difensore dell'imputato, tre giorni prima dell'udienza, comunicherà all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria se parteciperà all'udienza dall'aula della Corte, dal luogo in cui si trova il proprio assistito o da remoto mediante collegamento telematico; in tale ultimo caso fornirà il proprio recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non pec) attraverso il quale potrà essere attivato il collegamento.
5. Il difensore dell'imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari comunicherà, altresì, se il proprio assistito intenderà partecipare all'udienza da remoto; in tal caso la Corte comunicherà per tempo al difensore il luogo in cui l'imputato agli arresti domiciliari dovrà recarsi, senza scorta e munito di mascherina protettiva, per partecipare all'udienza.
6. I difensori della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria comunicheranno tre giorni prima dell'udienza, all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria, se parteciperanno all'udienza dall'aula della Corte o da remoto mediante

collegamento telematico; in tale ultimo caso forniranno il proprio recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non pec) attraverso il quale potrà essere attivato il collegamento.

7. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in udienza.
8. Nel caso in cui il difensore dell'imputato opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.
9. L'eventuale presenza di un interprete verrà assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si troverà l'imputato; dovrà essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato. L'interprete dovrà presentarsi munito di mascherina protettiva ed egualmente il difensore.
10. Il messaggio di invito a partecipare all'udienza nella "stanza virtuale" del magistrato sarà inviato, poco prima l'inizio dell'udienza, all'indirizzo di posta elettronica dei soggetti interessati e sarà costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione.
11. L'udienza tenuta con collegamento da remoto mediante Microsoft Teams sarà registrata attraverso l'apposita funzione ed il relativo file, se necessario, sarà inviato per posta elettronica ai tecnici della fonoregistrazione per la trascrizione.
12. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" di Microsoft Teams; gli atti, della cui produzione e ricezione si darà atto nel verbale di udienza, verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e saranno immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale";
13. Al termine dell'udienza i partecipanti dovranno essere rimossi dalla "stanza virtuale" del magistrato e dalla chat della "stanza virtuale"

## **Art. 2**

### **(Procedimenti a carico di persone sottoposte a misura cautelare non custodiale, a misura di sicurezza non detentiva o a misura di prevenzione)**

1. Per le udienze relative a procedimenti a carico di soggetti liberi, ma sottoposti a misura cautelare non custodiale, a misura di sicurezza non detentiva o a misura di prevenzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1.

### Art. 3

#### (Udienze di convalida dell'arresto relativo ad un mandato di arresto europeo)

1. Le udienze di convalida dell'arresto relativo ad un M.A.E. si svolgono mediante il sistema di videoconferenza ai sensi dell'art. 146-bis disp. att. cpp. o con collegamenti da remoto mediante i programmi informatici Microsoft Teams e Skype for business.
2. La persona arrestata, se detenuta in carcere, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario.
3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della Corte, presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.
4. Nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, il difensore potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso la Corte, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale, indicando l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non pec) con la quale il predetto difensore desidera collegarsi da remoto. In caso di mancata comunicazione la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in udienza.
5. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti comunque ristretto.
6. La presenza di un interprete, ove necessario, viene assicurata preferibilmente nel luogo in cui si trova l'arrestato, nel rispetto delle prescrizioni vigenti volte a prevenire il rischio di contagio.
7. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail della sezione dei provvedimenti speciali il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.
8. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico.
9. Il messaggio di invito a partecipare all'udienza nella "stanza virtuale" del magistrato sarà inviato, poco prima l'inizio dell'udienza, all'indirizzo di posta elettronica dei soggetti interessati e sarà costituito dal *link* ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione.

10. L'udienza tenuta con collegamento da remoto mediante *Microsoft Teams* sarà registrata attraverso l'apposita funzione ed il relativo *file*, se necessario, sarà inviato per posta elettronica ai tecnici della fonoregistrazione per la trascrizione.
11. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" di Microsoft Teams; gli atti, della cui produzione e ricezione si darà atto nel verbale di udienza, verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e saranno immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale";
12. Al termine dell'udienza i partecipanti dovranno essere rimossi dalla "stanza virtuale" del magistrato e dalla chat della "stanza virtuale"

